

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente  
Liviù Galloni - Consulente aziendale

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Circolare n. 2/2022**

**Abolizione Esterometro dal 1 luglio 2022. Fatturazione elettronica da e verso soggetti esteri non stabiliti**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle novità che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2022 per quanto riguarda i rapporti con soggetti esteri. A partire da tale data, infatti, non sarà più possibile comunicare le operazioni intercorse con soggetti non stabiliti in Italia tramite il cd. “esterometro”.*

*Inizialmente l'entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2022, ma la legge di conversione al D.L. 146/2021 ha rinviato di 6 mesi tale disciplina, concedendo agli operatori più tempo per adeguare i propri sistemi informatici.*

*Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere verranno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.*

*Molti soggetti in questi anni hanno adottato in via facoltativa la fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate verso soggetti esteri, al fine di evitare l'esterometro. L'elemento di novità più importante della nuova normativa è riferito alle operazioni passive. Infatti dal 1° luglio 2022 anche quando si riceverà una fattura da un soggetto estero (europeo o extra europeo) sarà necessario procedere con l'integrazione ai fini IVA o l'emissione di autofattura tramite emissione di un documento elettronico.*

*Già attualmente è possibile procedere all'integrazione della fattura in modalità elettronica. Tuttavia, fino al 30 giugno 2022 si tratta di un'operazione facoltativa, mentre dal 1° luglio 2022 scatterà l'obbligo.*

*Si prega di prestare la massima attenzione alle indicazioni di seguito fornite poiché la novità è di grande rilevanza e complessità.*

*Qualora la contabilità sia gestita internamente a cura del Cliente è opportuno definire con la propria software house i necessari aggiornamenti tecnici e procedurali per far fronte al nuovo adempimento. Qualora invece la contabilità sia gestita dallo Studio è necessaria una diversa gestione della documentazione e della tempistica di trasmissione della stessa. A questo proposito Vi consigliamo di mettervi in contatto con il vostro referente all'interno dello Studio.*

Scade il **31 gennaio 2022 l'esterometro relativo al quarto trimestre 2021**. Come noto tale adempimento consiste nell'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

**La trasmissione "massiva" dei dati, a cadenza trimestrale, verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio (SdI), secondo il formato XML previsto già per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.**

Infatti, con riferimento alle operazioni di **cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022**, i dati delle operazioni transfrontaliere verranno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive, con termini temporali differenziati:

- per le **operazioni attive**, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita). In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX"
- per le **operazioni passive**, la trasmissione è **effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, che coincide con il momento di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra UE)**. Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19 (a seconda dell'operazione posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio. Tale documento XML verrà recapitato al solo cessionario/committente.  
Per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa.

A decorrere dal 1° luglio 2022, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati delle operazioni estere (attive e passive) all'Agenzia delle entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche Allegato A, versione 1.7 in vigore dal 1° luglio 2022.

Ovviamente, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina descritta, le nuove modalità di comunicazione delle operazioni possono già essere utilizzate facoltativamente a partire dal 1 gennaio 2022.

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore anche la nuova misura delle **sanzioni** stabilita dalla legge di bilancio 2021 che prevede una sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nulla è stato disposto al riguardo, ma pare che anche la presente misura debba essere rinviata alle operazioni poste in essere dal 1° luglio 2022.

Si propongono di seguito delle esemplificazioni pratiche per far comprendere le implicazioni della novità normativa.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## Acquisti di servizi da soggetti esteri (UE o Extra UE)

Quando il titolare di partita IVA nazionale (IT) riceve una fattura da un fornitore estero (europeo o extra europeo), tale fattura non riporta l'IVA. L'imposta deve essere integrata a cura del cessionario / committente IT o assolta tramite autofattura, a seconda delle casistiche.

Fino alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 queste operazioni possono essere gestite in modalità analogica, ovvero "su carta", per poi essere trasposte nel registro IVA acquisti e vendite e venire riepilogate nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro), trasmesso a scadenza trimestrale.

A partire dal 1° luglio 2022 l'esterometro sarà abolito; in conseguenza di ciò tutte le operazioni relative ad integrazione di fattura estera / emissione di autofattura a seguito di ricezione di fattura estera dovranno essere gestite in modalità elettronica, tramite la trasmissione di un documento in formato "fattura elettronica" entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento estero.

## *Acquisti di Servizi da parte di fornitori esteri (UE e EXTRAUE)*

A partire dal 1° gennaio 2022 laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana riceva da un fornitore estero (UE o Extra UE, ivi inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) una fattura per prestazioni di servizi, ai fini dell'assolvimento dell'IVA sarà necessario emettere un documento elettronico di tipo "TD17", così predisposto:

Campo	Indicazione
<b>Codice tipo documento</b>	TD17
<b>Cedente / prestatore</b>	Dati del fornitore estero che ha prestato il servizio, specificando il Paese di residenza
<b>Cessionario/committente</b>	Dati del cliente IT che predispone l'autofattura o procede all'integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero
<b>Campo 2.1.1.3 &lt;Data&gt; della sezione "Dati Generali"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari;</li><li>• Data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.</li></ul>

<b>Imponibile e IVA (o codice natura)</b>	<b>L'imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l'IVA non sia applicabile</b>
<b>Campo 2.1.6 – Estremi fattura</b>	Estremi della fattura che si va ad integrare: 2.1.6.1 – Riferimento riga (posto che la fattura di integrazione / autofattura richiede un solo rigo, si indica 1)

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare 2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare
<b>Campo 2.1.1.4 Numero</b>	Numero di autofattura / documento integrativo IVA

## *Acquisti di BENI da parte di fornitori COMUNITARI*

---

A partire dal 1° luglio 2022 laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana riceva da un fornitore UE relativa all'acquisto di beni, ai fini dell'assolvimento dell'IVA sarà necessario emettere un documento elettronico di tipo "TD18". Il documento deve essere così predisposto:

<b>Campo</b>	<b>Indicazione</b>
<b>Codice tipo documento</b>	TD18
<b>Cedente / prestatore</b>	Dati del fornitore estero che ha ceduto i beni, specificando il Paese di residenza
<b>Cessionario/committente</b>	Dati del cliente italiano che procede all'integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero
<b>Campo 2.1.1.3 &lt;Data&gt; della sezione "Dati Generali"</b>	Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
<b>Imponibile e IVA (o codice natura)</b>	L'imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l'IVA non sia applicabile
<b>Campo 2.1.6 – Estremi fattura</b>	Estremi della fattura che si va ad integrare: 2.1.6.1 – Riferimento riga (posto che la fattura di integrazione richiede un solo rigo, si indica 1) 2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare 2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare
<b>Campo 2.1.1.4 Numero</b>	Numero di autofattura / documento integrativo IVA

## *Acquisti di BENI nei casi di cui all'articolo 17 c. 2 D.P.R. 633/72*

---

A partire dal 1° gennaio 2022 laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana riceva da fattura per un rapporto con fornitore estero a fronte della quale sia tenuto all'emissione di autofattura ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del D.P.R. 633/72, fini dell'assolvimento dell'IVA sarà necessario emettere un documento elettronico di tipo "TD19".

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Il TD19 si utilizza nei seguenti casi:

- ➔ Acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia (integrazione acquisto se C/P intracomunitario o autofattura se C/P extracomunitario);
- ➔ Autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano;
- ➔ Acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA (ex art. 50-bis comma 4 lettera c) DPR 633/72);
- ➔ Acquisti da soggetti non residenti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all'interno di un deposito IVA (codice natura IVA N3.6).

Il documento deve essere così predisposto:

Campo	Indicazione
<b>Codice tipo documento</b>	TD19
<b>Cedente / prestatore</b>	Dati del fornitore estero, con indicazione del Paese di residenza
<b>Cessionario/committente</b>	Dati del cliente italiano che procede all'integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero / all'emissione di autofattura
<b>Campo 2.1.1.3 &lt;Data&gt; della sezione "Dati Generali"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);</li><li>• Data di effettuazione dell'operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell'autofattura</li></ul>
<b>Imponibile e IVA (o codice natura)</b>	L'imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l'IVA non sia applicabile
<b>Campo 2.1.6 – Estremi fattura</b>	Estremi della fattura che si va ad integrare: 2.1.6.1 – Riferimento riga (posto che la fattura di integrazione / autofattura richiede un solo rigo, si indica 1) 2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare 2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare NOTA: Se la fattura è disponibile nel sistema di interscambio inserire il numero identificativo della stessa assegnato dal Sistema (IdSdi)
<b>Campo 2.1.1.4 Numero</b>	Numero di autofattura / documento integrativo IVA

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## ESEMPIO

Un'azienda italiana acquista da un fornitore olandese beni per euro 2.000; la consegna è avvenuta il 10 ottobre 2021 ed in pari data il fornitore UE ha emesso la propria fattura, nr. 144FD789.

Si ipotizza che i beni acquistati scontino l'IVA ad aliquota 10%.

**NOTA BENE – Già attualmente è possibile procedere all'integrazione della fattura in modalità elettronica. Tuttavia, fino al 30 giugno 2022 si tratta di un'operazione facoltativa, mentre dal 1° luglio 2022 scatterà l'obbligo.**

### Esempio pratico – documento di integrazione acquisto beni UE

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD18 integrazione per acquisto beni intracomunitari		2/estero	31-10-2021	

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Fatt.coll. 144FD789 del 10-10-2021 Integrazione	1,00	2.000,00			10,00	2.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	10,00			2.000,00	200,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					2.200,00

### Indicazioni operative

Da quanto sopra esposto riteniamo sia evidente che la gestione in elettronico degli acquisti effettuati da soggetti esteri si presenta complessa, sia per le implicazioni normative che per le implicazioni tecniche.

Dal punto di vista operativo segnaliamo che per l'emissione dei documenti TD17 – TD18 – TD19 è consigliabile adottare una numerazione separata (es. 1/estero, 2/estero, ecc.).

Nel caso in cui la gestione delle integrazioni / autofatture elettroniche debba essere affidata allo Studio, sottolineiamo il fatto che i documenti elettronici devono essere trasmessi telematicamente, al più tardi, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione da parte del fornitore estero.

Da ciò consegue il fatto che al ricevimento di una qualsiasi fattura estera, a partire dal 1° luglio 2022, è opportuno attivarsi tempestivamente per procedere con l'integrazione IVA / l'emissione di autofattura in tempo utile.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Legnano, 2 febbraio 2022

Studio Giuliano